

DETERMINAZIONE N.15/DAGR/2026

DELEGA DI FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO

IL DIRETTORE *AD INTERIM* DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito: d. lgs. 81/2008), recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, e in particolare gli articoli 16,17 e 18;
- il d.P.R. 29 dicembre 2025 che ha disposto la nomina del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA), per il settennato 2026-2032 (V Consiliatura), con effetto dal 1° gennaio 2026;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito: Regolamento di organizzazione) e l’Assetto organizzativo dell’Autorità;
- il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;
- il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2026, 11/2026/A, che ha conferito, tra l’altro, l’incarico di Segretario Generale al dott. Ilario Sorrentino dal 1° febbraio 2026;
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2026, n. 28/2026/A, che ha conferito, altresì, al dott. Ilario Sorrentino l’incarico di Direttore *ad interim* della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito: Direzione DAGR), unitamente agli incarichi di Capo della Delegazione trattante e di Datore di Lavoro per la sede e gli uffici di Milano e Roma dell’Autorità a decorrere dal 16 febbraio 2026;
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2026, n. 29/2026/A che ha conferito all’ing. Luca Lazza l’incarico di Vicedirettore della Direzione DAGR dal 16 febbraio 2026;

- la comunicazione di accettazione della delega inoltrata dall'ing. Luca Lazza via mail in data 25 febbraio 2026 e acquisita al protocollo ARERA in pari data con n. 14880.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, del d. lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro può delegare proprie funzioni, fatto salvo l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del Delegato delle funzioni trasferite e sempre che la delega rispetti i seguenti limiti e condizioni:
 - “a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
 - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”;*
- ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 81/2008 non sono delegabili la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. 81/2008, il datore di lavoro, tra l'altro, è tenuto a:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
 - c) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
 - d) affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
 - f) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- g) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- h) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- i) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- j) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- k) informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza degli immobili circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 dello stesso d. lgs. 81/2008;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e della sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008, anche su supporto informatico, come previsto dall'art. 53, comma 5, del medesimo decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera m) di cui qui appresso rendendo tali documenti consultabili esclusivamente presso l'Amministrazione;
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 81/2008, limitatamente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione idonea a tutelare la sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c) del medesimo articolo, eccetto che sulla designazione del medico competente;

- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione di incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del d.lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della struttura o dell'unità organizzativa e al numero delle persone presenti;
 - t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - v) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- l'art. 16 del d. lgs. 81/2008 prevede al comma 2 che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità e al comma 3-bis che *“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”*.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- in base alla disciplina sopra riepilogata la delega di funzioni ad altra figura professionale rappresenta uno strumento ordinario del Datore di Lavoro per adempiere agli obblighi di prevenzione e sicurezza consentendo una loro ripartizione al fine di garantire al meglio la sicurezza in strutture amministrative complesse come quella dell'Autorità che peraltro ha due distinte sedi di lavoro dislocate in città diverse (Milano e Roma) che richiedono particolari esigenze operative e organizzative;
- il Vicedirettore della Direzione DAGR, ing. Luca Lazza, risulta in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni che si intende delegare avendo già assunto in passato il ruolo di Datore

di Lavoro con svolgimento di tutti i compiti di cui agli artt. 17 e 18 del d.lgs. 81/2008 e avendo seguito appositi corsi formativi e di aggiornamento;

- il Vicedirettore della Direzione DAGR, ing. Luca Lazza, ha accettato la delega delle sopra riportate funzioni con comunicazione inviata via mail in data 25 febbraio 2026 e acquisita al protocollo ARERA in pari data con n. 14880.

RITENUTO:

- di delegare, al Vicedirettore della Direzione DAGR, ing. Luca Lazza, con potere di firma, le funzioni, comprese nell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008 per come elencate nel presente provvedimento, disponendo che il medesimo Vicedirettore, fornisca, altresì, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d. lgs. 81/2008, al Servizio di Prevenzione e Protezione al Medico Competente informazioni in merito: a) alla natura dei rischi; b) all'organizzazione del lavoro, per quanto di propria competenza; c) alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive; d) alla descrizione degli impianti; e) ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza, per quanto di propria competenza;
- di attribuire all'ing. Luca Lazza, quale Delegato del Datore di Lavoro, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- di attribuire allo stesso, senza limiti di spesa, le risorse economiche indispensabili per operare con autonomia;
- di autorizzare l'ing. Luca Lazza, quale Delegato del Datore di Lavoro, previa intesa con lo stesso, a delegare, a sua volta, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del d. lgs. 81/2008, fermo l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite;
- di conferire la delega di cui al precedente alinea a decorrere dal 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

DETERMINA

1. di delegare, al Vicedirettore della Direzione DAGR, ing. Luca Lazza, con potere di firma, le funzioni, comprese nell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, per come elencate nel presente provvedimento;
2. di delegare altresì il Vicedirettore della Direzione DAGR, ing. Luca Lazza, a fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito: a) alla natura dei rischi; b) all'organizzazione del lavoro, per quanto di propria competenza; c) alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e

protettive; d) alla descrizione degli impianti; e) ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza, per quanto di propria competenza;

3. di autorizzare il Vicedirettore della Direzione DAGR, ing. Luca Lazza, quale Delegato del Datore di Lavoro, previa intesa con lo stesso, a delegare, a sua volta, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del d. lgs. 81/2008, fermo l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite;
4. il soggetto al quale, sulla base del precedente periodo, siano state conferite specifiche funzioni non può a sua volta delegare le funzioni delegate;
5. di attribuire, senza limiti di spesa, le risorse economiche indispensabili al Delegato del Datore di Lavoro, ing. Luca Lazza, per operare con autonomia;
6. di conferire la delega di cui al comma 1 a decorrere dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

25 febbraio 2026

Il Direttore *ad interim*
Ilario Sorrentino